

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI, TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

DELIBERA di Consiglio Comunale nr. 53 del 19/12/2016

Integrato con delibera del Consiglio Comunale nr. 17 del
20/03/2019 (introduzione dell'art. 7-bis)

**Integrato con delibera del Consiglio Comunale nr. 19 del
20/05/2020 (adeguamento alla Legge 160/2019)**

SOMMARIO

TITOLO I	Disposizioni generali
ART 1	<i>Ambito di applicazione e finalità del regolamento</i>
ART 2	<i>Definizione delle entrate tributarie e non tributarie</i>
ART 3	<i>Regolamenti delle entrate</i>
ART 4	<i>Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle entrate</i>
ART 5	<i>Rapporti con i cittadini</i>
ART 6	<i>Forme di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie</i>
ART 7	<i>Soggetti responsabili delle entrate</i>
ART 7-BIS	<i>Destinazione di una quota del gettito derivante dall'accertamento IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio Entrate/tributi e all'incentivazione dei dipendenti</i>
TITOLO II	Entrate tributarie
	CAPO I – Statuto del Contribuente
ART 8	<i>Statuto del Contribuente</i>
ART 9	<i>Chiarezza delle norme regolamentari</i>
ART. 10	<i>Certezza delle norme</i>
ART. 11	<i>Comunicazioni di atti e notizie al servizio tributi</i>
	CAPO II – Diritto di interpello
ART 12	<i>Oggetto</i>
ART 13	<i>Materie oggetto di interpello</i>
	CAPO III – Accertamento con adesione
ART 14	<i>Oggetto dell'adesione</i>
ART 15	<i>Ambito dell'adesione</i>
ART 16	<i>Competenza</i>
ART 17	<i>Attivazione del procedimento</i>
ART 18	<i>Procedimento ad iniziativa dell'ufficio</i>

ART 19	<i>Procedimento ad iniziativa del contribuente</i>
ART 20	<i>Svolgimento del contraddittorio</i>
ART 21	<i>Contenuto dell'atto di accertamento con adesione</i>
ART 22	<i>Esito negativo del procedimento</i>
ART 23	<i>Modalità di pagamento</i>
ART 24	<i>Perfezionamento ed effetti della definizione</i>
ART 25	<i>Conciliazione giudiziale</i>
	CAPO IV – Reclamo e mediazione
ART 26	<i>Oggetto</i>
ART 27	<i>Effetti</i>
ART 28	<i>Competenza</i>
ART 29	<i>Valutazione</i>
ART 30	<i>Perfezionamento e sanzioni</i>
	CAPO V – Ravvedimenti ed esimenti
ART 31	<i>Oggetto</i>
ART 32	<i>Cause ostative</i>
ART 33	<i>Ravvedimento del contribuente</i>
ART. 34	<i>Esimenti</i>
	CAPO VI – Autotutela
ART. 35	<i>Esercizio dell'autotutela</i>
ART. 36	<i>Effetti</i>
ART 37	<i>Contenzioso</i>
TITOLO III	Entrate extratributarie
ART 38	<i>Il Responsabile dell'entrata extratributaria</i>
ART 39	<i>Azioni cautelari ed esecutive</i>
TITOLO IV	Disposizioni comuni per entrate tributarie ed extratributarie
ART 40	<i>Limiti di esenzione per versamenti, riscossioni e rimborsi di modica entità</i>
ART 41	<i>Compensazione di obbligazioni tributarie</i>

ART 42	<i>Compensazione tra crediti e debiti</i>
ART 43	<i>Accollo</i>
ART 44	<i>Rimborsi per entrate tributarie ed extratributarie</i>
ART 45	<i>Regole generali per la riscossione</i>
ART 46	<i>Dilazioni di pagamento per carichi arretrati</i>
ART. 47	<i>Definizione e versamenti a seguito di avvisi di accertamento</i>
ART. 48	<i>Interessi</i>
TITOLO V	Disposizioni finali
ART 49	<i>Norme di rinvio</i>
ART 50	<i>Entrata in vigore</i>

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs.15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti attuativi della legge delega n. 23/2014.
2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.
3. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate.

ART. 2 – Definizione delle entrate tributarie e non tributarie

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti aventi comunque natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente e le altre entrate, con esclusione di trasferimenti erariali, regionali e provinciali
2. Costituiscono entrate comunali, tra quelle disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:
 - le entrate tributarie (IMU, TASI, TARI, ICI, TARES, TARSU e Imposta pubblicità);
 - le entrate derivanti dalla occupazione di suolo pubblico (Tosap);
 - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - le entrate derivanti da canoni d'uso;
 - le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
 - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - le entrate derivanti da sanzioni amministrative;
 - le entrate derivanti da oneri concessori;
 - le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a Titolo di liberalità;
 - le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti, compresa ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

ART. 3 – Regolamenti delle entrate

1. Il Comune ha la facoltà di regolamentare ciascuna tipologia di entrata tributaria ed extratributaria.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale e devono essere approvati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed hanno efficacia a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, salvo diverse disposizione di legge.
3. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie devono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, insieme alla relativa delibera di approvazione, secondo le modalità e

termini previsti dalle vigenti norme procedurali stabilite per ciascuna tipologia di regolamento.

ART. 4 – Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle entrate

1. La determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, delle tariffe e dei corrispettivi per la fornitura dei beni e la prestazioni di servizi compete alla Giunta comunale, qualora la legge non stabilisca la competenza esclusiva del Consiglio comunale.
2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, le aliquote tributarie e le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 5 – Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità e buona fede.

ART. 6 – Forme di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie

1. Il Consiglio comunale determina le forme di gestione delle entrate, anche per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione scegliendo tra una delle forme previste dall'art. 52 comma 5, lett. b) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, inclusa anche la riscossione diretta.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa ai tributi gestiti direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione.

ART. 7 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle entrate di competenza dell'Ente i soggetti ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, e/o mediante Regolamenti, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il Responsabile, così come individuato al comma 1. cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, sanzionatoria, e di ingiunzione al pagamento.
3. L'attività di controllo e verifica sull'incasso, compete all'Ufficio Tributi/Entrate.
4. Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602 modificato con D.Lgs. 26.2.1999, n. 46, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al Responsabile dei Tributi.
5. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, come previsto dall'art. 52 lett. b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs 267/2000 e sue successive modificazioni.

ART. 7 –BIS - Destinazione di una quota del gettito derivante dall'accertamento IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate/tributi e all'incentivazione dei dipendenti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata:
 - a) in parte al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio/servizio/settore comunale preposto alla gestione delle entrate comunali;
 - b) in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo ufficio/servizio/settore entrate e finanziario, anche di qualifica dirigenziale, nonché, ove richiesto o previsto, anche del settore urbanistica;
2. La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente punto è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, e dai Dirigenti competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni.
3. Nel dare attuazione a quanto disposto al precedente punto 1) lettere a) e b) la disciplina di dettaglio deve essere adottata osservando i seguenti criteri generali:
 - perseguimento dell'obiettivo di potenziamento delle attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti;
 - ad ogni esercizio fiscale, da intendersi coincidente con l'anno solare, corrisponde una distinta ed autonoma quantificazione e maturazione della somma da imputarsi ai fini del potenziamento dell'ufficio entrate ed al trattamento economico accessorio del personale dipendente coinvolto, anche di qualifica dirigenziale (P.O.);
 - per ogni esercizio fiscale è costituito un apposito stanziamento nel bilancio dell'Ente, denominato "fondo per il potenziamento dell'ufficio entrate ed all'incentivazione del personale dipendente addetto all'accertamento tributario";
 - devono essere determinate la modalità di calcolo della quota da destinare al citato fondo, facendo riferimento al maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio precedente in seguito all'accertamento IMU e TARI ed alle definizioni contabili di accertamento contenute nel principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
 - la destinazione della predetta quota alle finalità indicate avviene solamente laddove il bilancio di previsione ed il rendiconto siano stati approvati nei termini stabiliti dal D.Lgs. 267/2000;
 - l'importo complessivo imputato al citato fondo, come sopra determinato, è utilizzato nei limiti del 5%, di cui una parte prevalente per finanziare il trattamento economico accessorio dei dipendenti, da attuarsi nel rispetto di quanto previsto in materia di contrattazione collettiva integrativa ai sensi degli artt. 40 e seguenti del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165;
 - per finanziarie il potenziamento delle risorse strumentali è imputato l'importo residuo del fondo non attribuibile al personale dipendente a titolo di trattamento economico accessorio, in ragione di quanto disposto al precedente punto e dei limiti imposti dall'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018 nonché, in generale, dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica con particolare riferimento a quella del personale;
 - il trattamento economico accessorio è attribuibile ai soli dipendenti previsti nel progetto elaborato dall'ufficio preposto alla gestione delle entrate.
 - nella gestione delle entrate si intende ricompresa anche l'attività di partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248;

- nell'attribuzione e nella ripartizione tra i dipendenti comunali di quanto destinato al trattamento economico accessorio dovranno essere osservate le disposizioni, i principi ed i criteri contenuti nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni;
- devono essere definite le regole per l'individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari dell'incentivazione individuando i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale o titolari di posizioni organizzative, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del settore entrate/tributi (e del settore urbanistica qualora coinvolto nel progetto di recupero tributario), nonché di quelle per la ripartizione dell'incentivo;
- l'erogazione del trattamento economico accessorio incentivante ai dipendenti dell'Ente è subordinata alla preventiva definizione di obiettivi di accertamento tributario ovvero connessi alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, nonché all'accertamento nell'esercizio successivo a quello di riferimento del loro raggiungimento certificato dagli organi competenti a ciò preposti;
- la quota parte residua da imputarsi al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate è utilizzata, attraverso l'adozione dei necessari atti di progettazione, programmazione ed attuativi, per finanziare l'acquisizione di software, di tecnologie, di apparecchiature, di servizi, di attività ausiliarie, e della conseguente necessaria formazione dei dipendenti, funzionali: (esempio: all'efficientamento, al potenziamento, alla digitalizzazione, alla riqualificazione ed alla modernizzazione dell'attività di controllo fiscale e di riscossione; nonché alla strutturazione e potenziamento di servizi di assistenza, consulenza ed auditing fiscale, di semplificazione degli adempimenti tributari a favore dei cittadini e, più in generale, diretti al miglioramento ed alla distensione delle relazioni con i cittadini.) ”;
- rispetto di tutte le altre condizioni imposte dalla legge.”

TITOLO II ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

ART. 8 – Statuto del Contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate nel D.Lgs. n. 212/2000, recante lo "Statuto del Contribuente":
 - chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
 - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 - rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.
2. Al fine di dare attuazione alle suddette statuizioni in materia tributaria, vengono disciplinati i seguenti istituti:
 - Diritto di interpello;
 - Accertamento con adesione;
 - Reclamo o mediazione;
 - Autotutela;
 - Compensazione;
 - Dilazione di pagamento

ART. 9 – Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi

ART. 10 – Certezza delle norme

1. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al Capo II del presente regolamento.

ART. 11 – Comunicazioni di atti e notizie al servizio tributi

1. Non possono essere richiesti al contribuente documenti e informazioni attinenti alla definizione della situazione già in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal medesimo contribuente. E' facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di velocizzare la definizione della situazione.

CAPO II - DIRITTO D'INTERPELLO

ART. 12 - Oggetto

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/97, dell'articolo 11 della Legge n. 212/00, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del d.lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali applicati nel Comune di Poggio Torriana.

ART. 13 – Materie oggetto di interpello

1. Il regolamento, adottato in attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, concernente "*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*", e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante "*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario*", disciplina il diritto di interpello del contribuente in materia di **tributi comunali**, approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 33 del 19/07/2016.
2. Il diritto di interpello, per il quale si rimanda integralmente alla delibera del Consiglio Comunale di cui al comma precedente, ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 14 – Oggetto dell'adesione

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art.52 del d.lgs. 446/97, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, **secondo le disposizioni del d.lgs. 19/6/1997 n. 218 e successive modificazioni**. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e

razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel d.lgs. 218/1997.

ART. 15 – Ambito dell'adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
2. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

ART. 16 - Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

ART. 17 – Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:
 - dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;
 - su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
 - su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

ART. 18 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
 - gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
 - il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

ART. 19 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
3. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.
4. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
6. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
7. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione
8. dell'accertamento e della posizione.
9. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
10. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

ART. 20 – Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

ART. 21 – Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

ART. 22 – Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

ART. 23 – Modalità di pagamento

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente secondo quanto previsto dall'articolo 8 del d.lgs. 218/1997.
2. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
3. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

ART. 24 – Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 25, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
 - a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
 - b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento;
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione;
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge;
6. L'infruttuoso esperimento del tentativo di adesione da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza presentata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
7. Le sanzioni scaturenti per omesso o parziale versamento derivanti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

ART. 25 – Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

CAPO IV - RECLAMO E MEDIAZIONE

ART. 26 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 come modificato dal d.lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune di Poggio Torriana nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.

2. Ai sensi del dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del d.lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

ART. 27 - Effetti

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
 - L'ufficio competente;
 - L'oggetto del procedimento promosso;
 - Il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
 - La data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92.

ART. 28 - Competenza

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del d.lgs. 546/92 devono indicare:
 - Il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
 - Le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.
2. Quando, per ragioni organizzative o di dimensione dell'ente, la figura dell'istruttore e quella del funzionario che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione, compatibilmente con la struttura organizzativa.
3. Con apposito atto di giunta può essere individuato un soggetto e/o una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.
4. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52 comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/97, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

ART. 29 - Valutazione

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:
 - all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - al grado di sostenibilità della pretesa;
 - al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
 - L'accoglimento totale del reclamo;
 - La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
 - Il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

ART. 30 – Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente secondo quanto previsto dall'articolo 8 del d.lgs. 218/1997.
4. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e l'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di mediazione definito.
5. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
6. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

CAPO V - RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

ART. 31 – Oggetto

1. Il presente Capo V è disciplinato dall'art. 10-bis della Legge di conversione nr. 157/2019, del Decreto Legge nr. 124/2019.

ART. 32 – Cause ostative

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.

- 2 Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

ART. 33 – Ravvedimento del contribuente

1. Il ravvedimento operoso consente di accedere a riduzioni sanzionatorie calcolate in proporzione, sulla base delle tempistiche con cui si regolarizza la propria posizione nei confronti dell'Amministrazione. Si applica per tutti i tributi:
 - **ravvedimento sprint:** la sanzione è ridotta a 1/15 di quella ordinaria (pari allo 0,1%) per ogni giorno di ritardo se il contribuente paga quanto dovuto entro 14 giorni dalla scadenza;
 - **ravvedimento breve:** la sanzione fissa ammonta a 1/10 del minimo (pari all'1,5%) se il contribuente paga quanto dovuto dal 15° al 30° giorno di ritardo dalla scadenza;
 - **ravvedimento medio o trimestrale:** la sanzione fissa è ridotta a 1/9 del minimo (pari all'1,67%) se il contribuente paga dopo il 30° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
 - **ravvedimento lungo o annuale:** la sanzione fissa ammonta a 1/8 del minimo (pari al 3,75%) se il contribuente paga quanto dovuto dopo il 90° giorno di ritardo ed entro 1 anno;
 - **ravvedimento lunghissimo o biennale:** la sanzione fissa è ridotta a 1/7 del minimo (pari a 4,29%) se il contribuente paga quanto dovuto con un ritardo superiore ad 1 anno ma entro 2 anni dalla scadenza;
 - **ravvedimento ultra-biennale:** la sanzione fissa ammonta a 1/6 del minimo (pari al 5%) se invece il contribuente regolarizza la propria posizione con un ritardo superiore a 2 anni.

La sanzione ordinaria del 30% si riduce al 15% per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza. L'istituto è applicabile qualora:

 - la violazione non sia già stata constatata dall'amministrazione competente;
 - non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche relativi al tributo oggetto di regolarizzazione;
 - non siano iniziate altre attività amministrative d'accertamento di cui l'interessato sia a conoscenza.
2. Non sono soggette a sanzione le violazioni di mero carattere formale che non incidano sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Sono considerate formali le violazioni che non siano atte a pregiudicare la conoscenza, da parte del Comune, della base imponibile, dei cespiti soggetti ad imposizione e dei soggetti passivi del tributo.

ART. 34 - Esimenti

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.
3. Non si fa luogo ad applicazione di sanzione in caso di versamento del tributo a Comune o Concessionario incompetente. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione

del tributo o degli interessi legali, ove il Comune non possa procedere a recupero diretto delle somme presso l'ente o il concessionario che le ha percepite.

4. Il Comune procede su istanza di parte o d'ufficio al riversamento delle somme spettanti ad altro Comune, quando erroneamente versate al Comune di Poggio Torriana in quanto Comune incompetente.

CAPO VI AUTOTUTELA

ART. 35 – Esercizio dell'autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere tra l'altro:
 - all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;
 - alla rettifica dei propri atti a seguito di nuove valutazioni delle condizioni che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento.
 - alla sospensione degli effetti degli atti che appaiono illegittimi o infondati
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento, di revoca o di sospensione degli effetti degli atti spetta al funzionario responsabile della struttura del settore che ha della quale fa parte l'ufficio tributario.
3. Il provvedimento di annullamento, di revoca o di sospensione degli effetti degli atti, deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi, mediante l'autotutela può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - errore di persona ;
 - evidente errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto dell'imposta;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
 - mancanza di documentazione, successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.
6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.
7. La richiesta di riesame in sede di autotutela non interrompe i termini per ricorrere avverso l'atto notificato.

ART. 36 - Effetti

1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

ART. 37 - Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato, nel campo tributario, la cura del relativo contenzioso è affidata di norma all'ufficio tributi del Comune.
2. Tuttavia, spetta sempre al rappresentante del Comune, a ciò legittimato, costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal rappresentante di cui al precedente comma 2.
4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile.
5. E' compito del funzionario responsabile, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
6. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.
7. Ai sensi e nei termini dell'art.17-bis del D.Lgs.546/1992, dal 2016 il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, al cui esame provvede il Funzionario Responsabile del tributo.

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ART. 38 – Il Responsabile dell'entrata extratributaria

1. Il Responsabile dell'entrata extratributaria è il soggetto al quale risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, e/o mediante Regolamenti, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Esso provvede a:
 - a) Verificare le ragioni del credito;
 - b) Verificare la sussistenza di un idoneo titolo giuridico;
 - c) Individuare il debitore
 - d) Quantificare la somma da incassare;
 - e) Fissare la scadenza per l'incasso;
 - f) Organizzare l'attività di controllo, di riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni, nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente dalle leggi e dai regolamenti, compresa l'ingiunzione ad adempiere;
3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, il Responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata extratributaria provvede altresì a trasmettere la documentazione di cui al precedente comma, al Responsabile del settore entrate/tributi al

quale è attribuito il compito di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune.

4. Qualora la gestione dell'entrata extratributaria sia affidata a terzi, il Responsabile dell'entrata extratributaria vigila sull'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto della relativa convenzione di affidamento.

ART. 39 – Azioni cautelari ed esecutive

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI PER ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

ART. 40 – Limiti di esenzione per versamenti, riscossioni e rimborsi di modica entità

1. Si intendono limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento non è dovuto dal debitore o il rimborso non è disposto dal Comune.
2. L'importo minimo per i versamenti è fissato **in €. 10,00** per tributi, imposte ed entrate extratributarie o patrimoniali, con esclusione dell'imposta di pubblicità temporanea e/o affissioni il cui limite minimo è fissato **in €. 5,00**. I limiti di cui sopra si riferiscono all'importo complessivamente dovuto, esclusi interessi ed eventuali sanzioni.
3. Per i tributi per i quali l'importo annuale è da corrispondere in più rate, nel caso in cui la prima rata non raggiunga l'importo minimo, esso va versato cumulativamente con le rate successive.
3. Non sono dovuti versamenti a titolo di accertamento per importi inferiori ad euro 10,00 escluso sanzioni e interessi.
4. Non si procede parimenti al rimborso di somme di importi inferiori al limite di cui al comma precedente.
5. Nelle ipotesi di cui sopra, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.
6. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali è consentita agli uffici comunali la valutazione sull'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico. Si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti di importo inferiore o pari alle spese previste per le necessarie procedure di recupero.

ART. 41 – Compensazione di obbligazioni tributarie

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi locali nonché nelle altre eventuali forme, imposte e disciplinate dalla legge.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo o di altri tributi locali relative all'anno in corso od a quelli precedenti, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro o contestualmente al termine ultimo previsto per il versamento di imposta, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno d'imposta;

- l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
 5. La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo.
 6. L'Ufficio, nei termini consentiti dalla legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo, se del caso, per gli eventuali errori e/o omissioni commessi, il relativo avviso di accertamento.

ART. 42 – Compensazione tra crediti e debiti

1. E' ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali. L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.

ART. 43 – Accollo

1. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
2. Il contribuente e l'accollante devono presentare una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - generalità e codice fiscale dell'accollante;
 - il tipo di tributo e/o entrata e l'ammontare oggetto dell'accollo.

ART. 44 – Rimborsi per entrate tributarie ed extratributarie

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).
2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Responsabile dell'entrata, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
5. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari.
6. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 45 – Regole generali per la riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate, tributarie ed extratributarie, sono definite nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si applica la normativa vigente. In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento al

soggetto riscuotitore, attraverso i diversi canali di pagamento adottati dall'ente. A titolo esemplificativo, tra le possibili e più significative forme di pagamento adottate e/o adottabili, si elencano le più rappresentative:

- Mediante conto corrente postale intestato al Comune per specifiche entrate, o al Concessionario;
 - Mediante disposizioni di giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi;
 - Pagamenti on line, sia attraverso i servizi di home banking, sia attraverso il Nodo dei Pagamenti (PagoPA), mediante carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere Comunale, o altro soggetto riscuotitore.
2. In tutti tali casi, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data di effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria (data valuta), a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza, con la clausola espressa “valuta fissa per il beneficiario” entro un giorno successivo a quello di scadenza medesimo.
 3. Il procedimento di riscossione indicato nel precedente comma non esclude il diritto del contribuente di procedere al versamento spontaneo del proprio debito tributario mediante F24 nel solo caso in cui ciò sia consentito o previsto espressamente dalla legge.
 4. In caso di affidamento di servizi a soggetti terzi, qualora l'affidamento delle attività o del servizio comprenda anche la riscossione delle entrate ed il conseguente versamento nelle casse comunali, le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione delle entrate previste al comma 1 sono attribuiti al soggetto affidatario del servizio che acquista la qualifica di responsabile dell'entrata, come disciplinato al precedente art. 8.

ART. 46 – Dilazioni di pagamento per carichi arretrati

1. Per debiti **di natura tributaria**, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo o entrata, nonché delle disposizioni di cui al DPR. 29/9/1973 n.602 e D.Lgs. 26.2.1999, n. 46, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, **non aventi natura tributaria**, possono essere concesse, a specifica domanda, presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a. su istanza del debitore, quando lo stesso si trova in “temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria;
 - b. la particolare situazione di difficoltà finanziaria deve essere autocertificata dal debitore;
 - c. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione
 - da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00 Da 5 a 12 rate mensili
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 Da 13 a 24 rate mensili
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili
 - oltre euro 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili
 - d. per importi superiori ad euro 10.000,00 l'accoglimento dell'istanza è subordinato alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa;
 - e. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - f. decadenza del beneficio concesso, in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi;

- g. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 796 e 797 della Legge 160/2019, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo, e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800;
2. In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe al piano rate previsto dal presente comma.
 3. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
 4. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.
 5. Il debitore deve consegnare all'Ufficio Tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento entro i termini di due rate comporta la decadenza dal beneficio di dilazione e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni in unica soluzione del debito residuo.
 6. In caso di revoca della dilazione, la stessa può essere riattivata se il debitore salda le rate scadute.
 7. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
 8. Una volta iniziate le procedure esecutive, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro10.000,00 è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia.
 9. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il Responsabile del Servizio a cui l'entrata afferisce. L'ufficio Entrate provvederà conseguentemente al rilascio del piano di ammortamento e alla verifica dei pagamenti.
 10. In caso di entrata iscritta a ruolo la dilazione è di competenza dell'Agente della Riscossione.
 11. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
 12. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicato per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza o dei chiarimenti resisi necessari.
 13. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
 14. L'istanza non inibisce l'adozione di nuove misure cautelari, ma preclude le azioni esecutive.
 15. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi, comporta la decadenza del provvedimento di rateizzazione, e il conseguente obbligo di pagamento del debito residuo entro 30 giorni, in unica soluzione.

Art. 47 – Definizione e versamenti a seguito di avvisi di accertamento

1. La dilazione di pagamento sui tributi può essere concessa unicamente su un titolo di definizione della pretesa, avuto riguardo al rispetto delle regole di decadenza e prescrizione del tributo.
2. In caso di dilazione su avviso di accertamento, il periodo di dilazione non può superare il termine di sei mesi antecedente alla decadenza per la notifica del titolo di riscossione coattiva..

ART. 48 - Interessi

1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.
2. Gli interessi sui rimborsi sono riconosciuti su richiesta del contribuente e decorrono dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 49 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, dei Regolamenti delle singole entrate, tributarie e patrimoniali, e del Regolamento di Contabilità dell'Ente.

ART. 50 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020.